



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 11 FEBBRAIO 2015

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 9 febbraio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - Avv. Gianfranco CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio IIRITANO | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero TORALDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Sig. Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.60 del Sig. IANNACCI Nicola (tesserato della Società Pol.Nuova Rosarnese)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.105 del 29.1.2015 (inibizione a svolgere ogni attività fino al 29/7/2015)

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;
sentito l'arbitro a chiarimenti;
rilevato che il direttore di gara, presa visione del documento di identità del ricorrente, ha escluso in maniera categorica che lo stesso sia stato l'autore della violazione contestata;

P.Q.M.

revoca la sanzione della inibizione inflitta a IANNACCI Nicola e dispone restituirsi la tassa.
Dispone, inoltre, che gli atti vengano restituiti al Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria per la sanzione da comminare alla Soc.Pol.Nuova Rosarnese resasi responsabile di ingresso abusivo di estranei nello spogliatoio arbitrale.

RECLAMO n.61 della Società A.S.D. SANNICOLESE CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.22 del 22.1.2015 (squalifica del calciatore OSSO Fabrizio fino al 21/4/2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
considerato che dal rapporto dell'arbitro risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Osso Fabrizio, a fine gara, lanciava uno sputo al suo indirizzo colpendolo;
che lo sputo è un atto riprovevole e come tale deve essere adeguatamente sanzionato;
che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è già abbastanza contenuta;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.62 della Società A.S.D. ATLETICO SAN LUCIDO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.25 SGS del 23.1.2015 (ripetizione della gara Giovanissimi Provinciali Atletico San Lucido – Olympic Tirreno 2012 del 10/1/2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

premesso che nessun pregio possono avere le doglianze della ricorrente nella parte in cui lamenta ritardo nella pubblicazione della decisione relativa alla gara, essendo stata la stessa pubblicata nel primo comunicato utile;

rilevato, nel merito, che per costante insegnamento della C.A.F. "in tema di impedimento dipendente da causa di forma maggiore è necessario non solo che l'impedimento sia assoluto, ma che nessuno addebito, neppure a titolo di colpa lievissima, possa muoversi a chi invoca la causa escludente la responsabilità";

che essendo programmato l'incontro per le ore 15.00 in San Lucido ed essendo avvenuta la presunta avaria alle ore 14.45 nei pressi di Diamante (dichiarazione Aldo Marzico) quando mancavano circa 50 Km per raggiungere lo stadio, alla Soc. Olympic Tirreno 2012 deve essere quanto meno attribuita la responsabilità di non aver programmato la partenza con congruo anticipo tenuto conto della distanza e dei possibili impedimenti che avrebbero potuto verificarsi durante il tragitto.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo annulla la decisione del Giudice di 1^a grado ed irroga alla Società Olympic Tirreno 2012 la perdita della gara Giovanissimi Provinciali ATLETICO SAN LUCIDO – OLYMPIC TIRRENO 2012 del 10/1/2015 con il punteggio di 0-3; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 11 FEBBRAIO 2015
